



S.C. GOVERNANCE FARMACEUTICA TERRITORIALE / 575

**SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA
GIULIANO ISONTINA**

**DETERMINAZIONE
DEL DIRETTORE DELLA
S.C. GOVERNANCE FARMACEUTICA TERRITORIALE**

OGGETTO: Erogazione dell'indennità di residenza a favore dei titolari delle farmacie rurali afferenti all'AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA GIULIANO ISONTINA - anno 2025.

**Il Direttore della
S.C. GOVERNANCE FARMACEUTICA TERRITORIALE**

Stefano Palcic attesta la regolarità tecnica, amministrativa e la legittimità dell'atto nonché la copertura della spesa prevista nel budget assegnato per l'anno in corso.

Stefano Palcic

Trieste, 28/04/2026

OGGETTO: Erogazione dell'indennità di residenza a favore dei titolari delle farmacie rurali afferenti all'AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA GIULIANO ISONTINA - anno 2025.

Premesso che con L.R. FVG 17 dicembre 2018, n. 27 "Assetto istituzionale e organizzativo del Servizio Sanitario regionale", così come attuata giusta D.G.R. FVG n. 2174 dd. 12.12.2019 resa esecutiva con decreto del Presidente della Regione Autonoma FVG n. 0223/Pres. dd. 20.12.2019 debitamente pubblicato ex lege ed esecutivo, è stata costituita a decorrere dal giorno 1 gennaio 2020 l'Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina (A.S.U. G.I.);

visto il dec. ASUGI n. 454 dd. 19.05.2022 e s.m.i. di adozione dell'Atto Aziendale dell'Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina in applicazione del quarto comma dell'art. 54 della LR FVG 12 dicembre 2019 n. 22;

considerato che con dec. ASUGI n. 701 dd. 29.07.2022 e s.m. e i. si è data attuazione all'Atto Aziendale approvato con decreto n. 454/2022 approvando le declaratorie delle funzioni delle strutture e aree dipartimentali, delle strutture complesse e delle strutture semplici a valenza dipartimentale attuando la ricognizione degli incarichi gestionali di direzione di struttura complessa e di struttura semplice dipartimentale;

atteso che con D.G.R. FVG n. 2002 dd. 20.12.2024 il dott. Antonio Poggiana è stato nominato Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina (A.S.U. G.I.);

richiamata la normativa vigente e in particolare la Legge 8.3.1968, n. 221 "Provvidenze a favore dei farmacisti rurali e la Legge 5.3.1973 n. 40 "Norme interpretative dell'articolo 2 della legge 8 marzo 1968, n. 221, recante provvedimenti a favore dei farmacisti rurali";

richiamato l'art. 2, comma 1, della L. 221/1968 secondo il quale l'indennità di residenza è determinata sulla base dei criteri e dei parametri indicatori di disagio individuati dall'Accordo collettivo nazionale di cui all'art. 8, comma 2, del decreto legislativo n. 502 del 30.12.1992;

che l'art. 8 sopra citato disciplina il rapporto con le farmacie pubbliche e private attraverso convenzioni di durata triennale conformi agli Accordi Collettivi Nazionali stipulati a norma del citato art. 4, comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n. 412;

vista la decadenza del precedente accordo approvato con DPR 371/98, secondo quanto previsto dall'articolo già citato del D. Lgs. 502/92;

rilevato che in data 6 marzo 2025, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano ha sancito l'Intesa, ai sensi dell'art. 5, comma 6, dell'Accordo Stato-Regioni del 5 dicembre 2013 (Rep. atti n. 164/CSR), sull'ipotesi di Accordo Collettivo Nazionale (ACN) per la disciplina dei rapporti con le farmacie pubbliche e private di cui all'articolo 8, comma 2, del D. Lgs. 502/1992, pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie generale. n. 65 del 19 marzo 2025, supplemento ordinario n. 7;

che la sopra citata Intesa prevede all' ART. 17 – INDENNITÀ DI RESIDENZA PER LE FARMACIE RURALI quanto di seguito indicato:

1. *Ai sensi dell'art. 4, comma 1 del D.Lgs. 3 ottobre 2009, n. 153, il presente Accordo individua i parametri indicatori di disagio al fine della determinazione della indennità di residenza, di cui all'art. 115 del Testo Unico delle leggi sanitarie approvate con Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e alla Legge 8 marzo 1968, n. 221, in favore dei titolari delle farmacie rurali;*
2. *I parametri di cui al comma 1 sono determinati con riferimento al fatturato complessivo ai fini I.V.A., alla popolazione della località o agglomerato rurale in cui è ubicata la farmacia, alla distanza della stessa dal capoluogo di provincia e al numero dei turni notte effettuati nell'anno sulla base dell'organizzazione regionale. I parametri sono valutati secondo i dati dell'anno precedente. Per farmacie di nuova istituzione e aperte nel corso dell'anno precedente i parametri (fatturato complessivo e numero dei turni notturni effettuati) ed il valore dell'indennità sono proporzionati all'effettivo periodo di esercizio;*
3. *A ciascuno dei parametri di cui al comma 2 è attribuito un punteggio secondo la tabella riportata. La farmacia deve acquisire un punteggio in ciascuno dei parametri indicati. Il punteggio attribuibile varia da un minimo di punti 4 a un massimo di punti 100 e determinerà proporzionalmente la quota di indennità spettante alla farmacia.*
4. *Il punteggio determinato ai sensi del precedente comma è maggiorato:*
 - *del 40% per farmacie rurali uniche presenti nelle isole minori;*
 - *del 20% per le farmacie rurali non uniche presenti nelle isole minori;*
 - *del 20% per le farmacie rurali che gestiscono i dispensari per non meno di 11 mesi/anno e per non più di 20 ore/settimana.*

Il punteggio determinato ai sensi del precedente comma è ridotto del 50% in caso di fatturato complessivo ai fini I.V.A. superiore ad € 600.000;

visto l'art. 10 della L.R. n. 59 del 02.09.1981, così come sostituito dal comma 14, art. 8 (Salute e politiche sociali) della Legge Regionale 29 dicembre 2025, n. 19 - Legge di stabilità 2026, che stabilisce, tra le altre cose, quanto di seguito riportato: - - la misura di riferimento dell'indennità di residenza è fissata in 13.000 euro per singolo beneficiario ed è rideterminata ogni anno sulla base delle variazioni dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertate dall'ISTAT; la quota di indennità di residenza spettante viene proporzionalmente determinata in base al valore del punteggio attribuito alle farmacie [...] secondo i criteri, i parametri e le modalità previsti dall'Accordo Collettivo Nazionale di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 502/1992 vigente;

preso atto del parere favorevole della Commissione per il Servizio Farmaceutico, di cui all'art. 39 della Legge Regionale del 13 luglio 1981 n. 43, avendo acquisito con prot n. 33862 - 868/T/GEN/II.2/C2/SCGFT/P dd 14 aprile 2026 copia del verbale della riunione della suddetta Commissione svoltasi nella medesima data;

ravvisata pertanto la necessità di procedere al pagamento della quota dell'indennità di residenza per l'anno 2025 e tenuto conto quindi delle domande presentate dalle Farmacie aventi diritto, così come indicate nello schema riepilogativo allegato "2025 – Calcolo Parametri Nuovo ACN" e facente parte integrante del presente provvedimento, per un importo totale di € 75.038,60 comprensivo di IRAP (8,5 %) pari ad € 5.878,60;

che gli importi erogati alle Farmacie verranno pubblicati a sistema, come previsto dal D. L.vo 33/2013 – Articolo 26, comma 2 – Art. 27– Obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati;

visto il decreto n. 767 del 4 ottobre 2024 "Decreto n. 454/2022 "L.R. 22/2019. Art. 54, comma 4. Adozione dell'Atto Aziendale dell'Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina". Modifica dell'Atto Aziendale e conseguente adeguamento delle declaratorie delle funzioni di cui al decreto 701/2022 s.m.e i.." di istituzione della SC Governance Farmaceutica Territoriale e il Decreto del Direttore Generale n. 660 del 7 agosto 2025 "Avviso pubblico per il conferimento dell'incarico quinquennale di Direttore Struttura Complessa "Governance Farmaceutica Territoriale" nell'ambito del Dipartimento della Farmaceutica. Approvazione degli atti della commissione esaminatrice e attribuzione dell'incarico." con il quale è stato conferito l'incarico di Direttore della SC Governance Farmaceutica Territoriale al dott. Stefano Palcic;

**Il Direttore della
S.C. GOVERNANCE FARMACEUTICA TERRITORIALE**

Determina

per quanto esposto in narrativa:

1. di approvare l'erogazione dell'indennità di residenza, di cui all'art. 115 del Testo Unico delle leggi sanitarie approvate con Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e alla Legge 8 marzo 1968 n. 221, in favore dei titolari delle farmacie rurali per l'anno 2025 (biennio 2024 – 2025), secondo il prospetto allegato alla presente determinazione e facente parte integrante della stessa elaborato sulla base di parametri dell'art. 17 del nuovo ACN per la disciplina dei rapporti con le farmacie pubbliche e private e della Legge regionale 43/81;
2. di dare atto che l'onere complessivo di € 75.038,60 rientra nel budget assegnato al centro di risorsa SC Governance Farmaceutica Territoriale per l'anno 2025 e graverà, per la parte relativa alla liquidazione dell'indennità di residenza, pari a € 69.160,00, sul conto 240550400300000 "debiti verso personale non convenzionato", mentre per la quota IRAP di 5.878,60 euro sarà imputata sul conto 240450200 "debiti per IRAP per l'esercizio 2025.

Il presente provvedimento diviene esecutivo, ai sensi dell'art. 4 della L.R. 21/92, dalla data di pubblicazione all'Albo aziendale telematico.

Il Responsabile dell'Istruttoria
Morena Zucca

**Il Direttore della
S.C. GOVERNANCE FARMACEUTICA
TERRITORIALE
Stefano Palcic**

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: STEFANO PALCIC

CODICE FISCALE: PLCSFN79M07L424Z

DATA FIRMA: 28/04/2026 16:31:20

IMPRONTA: 9F5D3C1E921009854ABB26030D0814620F6D75187AD682292573389C763BC9EF
0F6D75187AD682292573389C763BC9EF35BDE78F8EFBE16D0E506EF948C3B8EF
35BDE78F8EFBE16D0E506EF948C3B8EFB407666685765B906E1D0F757B691EEE
B407666685765B906E1D0F757B691EEE06AF80844CE6C10BF26774C38DDA3E8C